

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'

(TRIENNIO 2014/2016)

(approvato con deliberazione di G.C. n. 124 del 25.11.2013)

Articolo 1 Introduzione

Con la legge anticorruzione n. 190 del 6 novembre 2012, pubblicata nella G.U.R.I. del 13 novembre 2012, n.265, sono state approvate le *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*. Con tale strumento normativo, l'ordinamento italiano si è orientato, nel contrasto alla corruzione, che si articola a livello di ciascuna amministrazione, mediante l'adozione di Piani Triennali di Prevenzione. La legge n. 190/2012 e la conseguente circolare n° 1/2013 esplicativa, chiarisce che il riferimento alla anticorruzione deve essere intesa come un riferimento ampio, alle *“varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati”*. Il che vuol dire che sono compresi tutti i reati previsti dal titolo II, capo I, del codice penale, cioè i reati contro la Pubblica Amministrazione, e - più in generale - tutte le situazioni in cui viene in evidenza il mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Articolo 2 Le amministrazioni interessate

La normativa è diretta a tutte le PA in quanto costituisce, per esplicita previsione legislativa, norma di diretta applicazione del principio di Imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Il Comune adotta il *“Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità”* con lo scopo di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici comunali al rischio di corruzione e di definire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio .

Con lo stesso Piano si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Articolo 3 Il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato dalla legge, salvo diversa e motivata determinazione, nel segretario Generale del Comune. Nel Comune di Canicattì giusta Determinazione Sindacale n° 90 del 13/12/2012 è stato nominato il Segretario Generale. Il responsabile comunale della prevenzione della corruzione predispose la stesura iniziale ed i successivi eventuali aggiornamenti del *“Piano triennale della prevenzione della corruzione”*

e dell'illegalità"; tali aggiornamenti, verranno apportati al presente testo originario anche ogniqualvolta intervengano mutamenti organizzativi dell'amministrazione.

Il Piano, originario od aggiornato, dopo la relativa adozione, viene trasmesso, a cura del Segretario generale, al Dipartimento della funzione pubblica nonché pubblicato sul sito web del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente.

In ogni sua attività connessa all'attuazione del presente piano, il responsabile comunale della prevenzione della corruzione, è tenuto a seguire il principio di riservatezza.

Ogni attività connessa all'attuazione del presente piano può e deve costituire elemento attinente alla responsabilità disciplinare, oltre a generare ripercussioni sulla valutazione professionale.

Articolo 4 **Attività a rischio di Corruzione**

Le attività comunali a rischio di corruzione sono state individuate dalla legge 190/2012 relativamente a:

- materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (art. 53 del lgs. n. 165/2001);
- materie oggetto di codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente (art.54 D. Lgs n. 185/2001);
- materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni (art. 54 D. Lgs. n. 82/2005 codice amministrazione digitale);
- retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art 21 legge 150/2009;
 - trasparenza (at. 11 legge 150/2009);
- le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006;
- le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzione, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

I dipendenti comunali sono obbligati a segnalare anche al responsabile della prevenzione della corruzione del Comune ogni condotta illecita connessa alle attività comunali di cui sia venuto a conoscenza.

Con la vigilanza del responsabile della prevenzione della corruzione, i dirigenti responsabili delle attività comunali che possono presentare un elevato rischio di corruzione adottano specifici accorgimenti procedurali ed efficaci controlli di verifica nella disciplina delle attività di propria competenza e curano la tempestiva comunicazione delle informazioni al responsabile della prevenzione della corruzione.

Articolo 5 **Relazioni Esterne**

L'Ente Comune nell' esercizio della gestione dovrà operare con imparzialità, assicurando decisioni nella massima trasparenza e respingere qualsiasi pressione indebita rendendola pubblica ed eventualmente, ove ne ricorrano le condizioni, sporgendo denuncia all'Autorità Giudiziaria. Si fa divieto a chiunque di determinare o concorrere a realizzare con la sua attività amministrativa situazioni di privilegio personale o di indebito

vantaggio, o usufruirne nel caso gli si presentino.

La PA deve osservare e praticare un comportamento consono al proprio ruolo, sia nell'ambito istituzionale sia nell'espletamento della propria funzione.

Articolo 6 Trasparenza

Il legislatore con la legge n. 190/2012 assume le iniziative per garantire la trasparenza, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale di specifiche informazioni. Siamo in presenza di una disposizione che è dettata come norma relativa al livello minimo essenziale delle prestazioni, relativi ai diritti civili e sociali, quindi vincolante per gli enti locali e le regioni.

Per il legislatore la trasparenza deve essere valorizzata perché costituisce uno strumento di prevenzione; essa infatti consente, il controllo da parte degli utenti sulle attività amministrative.

Al riguardo, il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 5/4/2013 detta le nuove norme (riordina le nuove regole) che riguardano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della PA e introduce sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli.

Il decreto che si compone di numero 53 articoli ed un allegato, detta i principi di trasparenza, come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche che viene posta a garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, in modo da integrare il diritto ad una buona amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Pertanto, necessita:

- collegare il piano di prevenzione nella lotta alla corruzione con quello della trasparenza di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013;
- raccordare, se non unificare, le attività del responsabile della lotta alla corruzione e di quello per la trasparenza;
- prevedere che nel piano anticorruzione siano dettate specifiche previsioni per garantirne la concreta attuazione;
- rispondere diligentemente a qualsiasi ragionevole richiesta dei cittadini relativa allo svolgimento delle sue funzioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile.

Il Comune deve indirizzare la sua azione su principi di equità e di legittimità valorizzando, incoraggiando e sviluppando ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi, nonché la motivazione del personale.

In presenza di indagini relative all'attività dell'ente dovrà essere assicurata la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria, fornendo documentazione anche se non richiesta.

Articolo 7 Rotazione degli incarichi

Si suggerisce di attivare la rotazione degli incarichi nei procedimenti più a rischio.

In via generale ed esemplificativa, costituiscono attività a maggior rischio di corruzione quelli che implicano:

- a) l'erogazione di benefici e vantaggi economici da parte dell'ente, anche mediati;

- b) il rilascio di concessioni o autorizzazioni e atti similari;
- c) le procedure di impiego e/o di utilizzo del personale; incarichi e consulenze;
- d) l'affidamento di commesse pubbliche, specie quelle con più elevato livello di discrezionalità.

Allo scopo si invita:

- ad attenersi alle regole del Codice di comportamento in vigore,rispettando da ambo le parti, la reciproca e formale obbligazione (tra Amministrazione Comunale, Concorrenti e aggiudicatari);
- improntare la condotta gestionale ai principi di lealtà trasparenza e correttezza, nonchè di applicare quale regola assoluta l'impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altro vantaggio o beneficio, sia direttamente che tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta attuazione;
- stabilire regole certe per gli operatori economici che partecipano alle gare , evitando una qualsiasi pratica anticoncorrenziale atta ad influenzare l'andamento delle procedure di affidamento, sfruttando situazioni di controllo o di collegamento con altre imprese a norma dell'art. 2359 c.c. o forme di collegamento sostanziale.

Nel rispetto delle disposizioni di legge, dovrà essere assicurata una gestione attenta, trasparente ed uniforme degli appalti per cui si dovrà assicurare:

- a) imparzialità di trattamento nei confronti delle imprese che partecipano alle gare e rispetto del principio di rotazione nella scelta di candidati nelle procedure su invito, assicurando un'adeguata concorrenza;
- b) riservatezza sulle informazioni relative alle gare, ad esclusione di quelle cui è consentito a tutti l'accesso;
- c) indipendenza nello svolgimento delle proprie mansioni e astensione dal coinvolgimento in operazioni che possano generare conflitto di interessi;
- d) divieto di accettare regalie o qualsiasi cosa che possa rappresentare un vantaggio personale da parte delle imprese coinvolte nella gara;
- e) divieto di accettare, per sé o per i propri familiari, incarichi professionali o proposte lavorative in qualsiasi forma e modalità, da parte di società contraenti con la pubblica amministrazione, qualora il dipendente abbia partecipato alla conclusione del contratto o risulti comunque coinvolto nell'esecuzione contrattuale;
- f) obbligo per il dipendente che intenda stipulare un contratto privato con società appaltatrici dell'ente comunale di darne preventiva comunicazione al proprio dirigente qualora abbia partecipato alla conclusione dell'appalto o sia comunque coinvolto nell'esecuzione contrattuale;
- g) obbligo per il dirigente di vigilare sul rispetto dei suddetti obblighi da parte dei propri collaboratori.

La violazione dei suddetti doveri comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari, oltre a generare ripercussioni sulla valutazione professionale.

Articolo 8

Misure di prevenzione riguardante tutto il personale

I Dirigenti sono tenuti all'osservanza delle seguenti misure di prevenzione:

- 1.ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, così come introdotto dall'art. 46 della L. n. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
2. il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
3. ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici. I Dirigenti, i Titolari di P.O. formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario Generale ed al Sindaco;
4. ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 51, della L. n. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
5. restano ferme le disposizioni previste dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici;
6. a tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190/2012;
7. tutti i dipendenti dell'ente, all'atto dell'assunzione, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al Responsabile della prevenzione della corruzione, la conoscenza e presa d'atto del "*Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità*" in vigore che, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, assume valore di notifica per i dipendenti in servizio;

8.le misure di prevenzione di cui al presente Piano costituiscono obiettivi strategici. Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. n. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare.

Articolo 9 Obblighi della Trasparenza

L'Amministrazione si impegna a pubblicare sul proprio sito internet le seguenti informazioni relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture:

- a) dopo lo svolgimento della prima seduta pubblica, l'elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta;
- b) nelle procedure negoziate senza pubblicazione del bando e nei cottimi fiduciari l'elenco degli operatori invitati, degli offerenti e il nominativo dell'aggiudicatario.

Per prevenire infiltrazioni criminali, le convenzioni urbanistiche dovranno prevedere l'obbligo per il soggetto attuatore di acquisire la certificazione antimafia di tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici prima del loro ingresso in cantiere, sanzionando con la risoluzione contrattuale l'accertata presenza in cantiere di imprese non in regola con la normativa antimafia.

Articolo 10 Atti normativi

Per le attività a rischio di corruzione sono state individuate le seguenti regole di legalità o integrità, emanate e fatte proprie dall'Ente:

- codice disciplinare;
- direttiva codice Vigna prot. 509426 del 4/10/2012.

Articolo 11 Atti organizzativi

Per le attività a rischio di corruzione sono posti in essere i seguenti atti organizzativi:

- 1) Piano anticorruzione;
- 2) Regolamento Controlli interni;
- 3) Regolamento comunale per la disciplina dell'attività negoziale e la fornitura dei lavori beni e servizi in economia;
- 4) Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- 5) Adesione al protocollo di Legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa (Determinazione Sindacale n. 135 del 5.10.2006);
- 6) Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari (...).

Articolo 12 Rapporti col sistema dei controlli interni, col Piano della performance e con il piano della trasparenza

Il responsabile comunale della prevenzione della corruzione cura l'integrazione delle

risultanze della propria attività:

- nel sistema dei controlli interni, con particolare attenzione alla possibilità di introdurre adeguate forme dirette alla prevenzione ed all'emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo;
- nel sistema di valutazione stabilito per i dipendenti comunali;
- nelle procedure che assicurano la trasparenza dell'attività comunale.

**Il Segretario generale
dott. Domenico Tuttolomondo**